



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 08/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente chiede il rimborso della quota, percepita in via anticipata e non goduta, delle commissioni e degli altri oneri, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Più precisamente, il ricorrente, per il tramite di un procuratore, ha rappresentato di aver sottoscritto con l'intermediario odierno convenuto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, avente le seguenti caratteristiche:

- Data sottoscrizione: gennaio 2009;
- Capitale erogato: 23.803,64 €;
- Rata mensile: 308 €;
- Durata: 120 mesi;
- Data estinzione: dicembre 2011 (34^a rata);
- Capitale versato per anticipata estinzione: 23.076,88 €;

Il ricorrente sporgeva reclamo alla resistente, in data 24/07/2013, contestando la scarsa trasparenza delle clausole del contratto relativamente ai costi e alle condizioni praticate e chiedendo il ristoro "proporzionale" delle commissioni addebitate in fase di sottoscrizione e non godute per anticipata estinzione, per un totale di € 3.373,67, così suddiviso:

- Commissioni istituto finanziatore: 1.289,86 €;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Commissioni [convenuta] : 1.430,35 €;
- Oneri assicurativi: 1.031,86 €;

La resistente non riscontrava il reclamo.

Con ricorso pervenuto il 18/09/2013 tramite PEC, il ricorrente ha chiesto *“di esprimersi con propria decisione in merito ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso del [ricorrente] e la condanna dell'intermediario finanziario al pagamento delle somme richieste”, per € 3.373,67, “oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata”, “ripartita e liquidata, con separato mezzo di pagamento tra [la società procuratrice] e [il ricorrente]”.*

Nelle proprie controdeduzioni, presentate il 17/12/2013, l'intermediario si è opposto alle istanze di parte attrice affermando quanto segue:

- *“E' più che noto l'orientamento dei tre Collegi ABF quando un cliente chiede la restituzione di oneri e spese non maturate in ragione dell'estinzione anticipata di un prestito contro cessione quinto stipendio. Tale orientamento si fonda però, errando, sul richiamo all'art. 125 sexies TUB quando va applicato solo ed esclusivamente l'art. 125 TUB (ovvero la disposizione che è stata sostituita dall'art. 125 sexiesTUB)”.*
- *“La questione non è di poco conto perché [la convenuta] ha quantificato il residuo debito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 125 TUB e 3 del DM 8 luglio 1992. L'art. 125 comma 2 TUB statuisce infatti “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. La norma di fonte primaria richiama un concetto di pura equità, non definito, ed in quanto tale non chiaramente applicabile in assenza di disposizioni attuative. [...] La disposizione attuativa è contenuta nell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, applicabile ratione temporis al caso di specie”.*
- *“Sul punto è bene ricordare a Codesto Collegio che l'art. 125 TUB e il DM 8 luglio 1992 risultano oggi abrogati ma applicabili al caso di specie in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 30 della Direttiva 2008 I 48 I CE del 23.04.08 relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87 I 102 I CE. [...] L'art. 13 del Decreto 3 febbraio 2011, rubricato “Attuazioni e abrogazioni”, dispone al comma 4 che “Ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 1, le stesse si applicano in conformità dell'articolo 30 della direttiva 2008/48/CE e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992 richiamato al comma 2 e dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente sezione”.*
- *“La somma [...] richiest[a] a titolo di estinzione anticipata porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992, che prescrive di fatto l'abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto”.*
- *“Solo successivamente alla data di stipula del contratto - precisamente dopo più di un anno e mezzo, il Legislatore ha abrogato l'art. 125 TUB sostituendolo con il nuovo art. 125 sexies TUE, introdotto dal D. Lgs. N. 141/2010, che per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CEE, e dunque è applicabile solo ai contratti stipulati dopo agosto 2010”.*
- *“Il ricorso pervenuto, valutato alla luce delle norme applicabili ratione temporis (ovvero l'art. 125 TUB e la formula matematica richiamata dall'art. 3, comma 2 del*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DM 8 Luglio 1992), non possa essere accolto non potendosi infatti applicare il concetto di pura equità introdotto dal nuovo art. 125 sexies TUB integrato dalle successive disposizioni di Banca Italia”.

- “Con specifico riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo si evidenzia che lo stesso è stato incassato dalla Compagnia che assicurava la pratica di finanziamento pertanto la richiesta di restituzione deve essere sottoposta alla stessa”;
- “Con specifico riferimento alla richiesta di restituzione delle commissioni dell'istituto finanziatore precisiamo che l'art. 1.1) lettera a) specifica che tali costi sono a convenuta copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito; è quindi evidente che non sono soggette a maturazione nel corso del tempo e quindi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata”.

L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

La parte attrice chiede il rimborso della parte non goduta degli oneri corrisposti in via anticipata, al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 378,40):

Numero totale rate	120
di cui pagate	34
estinte anticipatamente	86
% rate estinte anticipatamente/totale rate	86/120= 71,67%

	Importo da contratto		Importo da rimborsare
Commissioni istituto finanziatore	€ 1.799,81	71,67%	€ 1.289,86
Commissioni Convenuta	€ 1.995,84	71,67%	€ 1.430,35
Costi assicurativi e spese	€ 1.439,81	71,67%	€ 1.031,86
<i>Rimborso già corrisposto nel conteggio estintivo</i>			-€ 378,40
Importo complessivo richiesto			€ 3.373,68

Le somme richieste risultano coerenti con i principi *pro-rata temporis* solitamente utilizzati dal Collegio.

Non è controverso tra le parti che, in sede di conteggio estintivo siano stati già rimborsati oneri per € 378,40.

I contratti allegati prevedono la non rimborsabilità di alcun onere in caso di anticipata estinzione.

Ciò chiarito deve anzitutto essere affrontata la questione relativa alla domanda avente ad oggetto il rimborso dei premi assicurativi, la quale – ben lungi dal rappresentare materia estranea all'ambito di competenza dell'ABF – merita di essere accolta per le ragioni che questo Collegio ha già avuto modo di illustrare in numerose altre occasioni, sì da rappresentare tale conclusione una ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, in forza della quale merita accoglimento la domanda del cliente che richieda all'intermediario la restituzione di somme già corrisposte alla compagnia di assicurazione a fronte di una prestazione connessa al rapporto di finanziamento stipulato con l'intermediario.

Ora, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate si deve concludere che le doglianze del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte.

Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi € 3.373,67.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dalla domanda al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.373,67, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO